ALLEGATO B - PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI RESTRIZIONE VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di spedizione deve garantire:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento al laboratorio, da tre soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti dal minor tempo possibile, al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

Priorità va data, laddove presenti, ai soggetti di età superiore a 60 giorni e di peso superiore ai 20 kg e nel caso di allevamenti da riproduzione, ai riproduttori (scrofe, scrofette, verri) trovati morti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (DDA -ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ASL di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ASL di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del servizio veterinario territorialmente competente, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di restrizione situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di restrizione o
 - b) al di fuori della zona soggetta a restrizione, quanto più vicino possibile alla zona di restrizione stessa, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Se necessario, il servizio veterinario territorialmente competente, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

Il servizio veterinario territorialmente competente per lo stabilimento di macellazione deve oltre a quanto previsto dalla nota DGSAF-prot. 18569 dell'11 giugno 2024:

- assicurare che la macellazione dei capi venga registrata in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore entro la giornata di macellazione stessa;

Il servizio veterinario territorialmente competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui al Regolamento 2023/594 in termini di bollatura e relativo destino come previsto dalla nota sopra citata.